

Decreto n. 25/DEC

Aosta, 22 gennaio 2025

Concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, della Regione autonoma Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, concernente l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta e l'istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi;
- VISTI gli articoli 2, 3, 4, 38, 39, 40 e 40 bis dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
- VISTA la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
- VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante *“Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, “*all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione*”; l’articolo 35-bis, concernente “*La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*”; l’articolo 35-ter che ha introdotto il “Portale unico del reclutamento” ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici; l’articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; l’articolo 38, in merito all’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;
- VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l’articolo 25, in merito all’accesso all’occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e, in particolare, l’articolo 32;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento*

- VISTA *militare*” ed in particolare l’articolo 678, comma 9, e l’articolo 1014, comma 1; la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ed in particolare l’articolo 59 che, al comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell’Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, “*fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle*

- disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*";
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare l'art. 14-bis, comma 1;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616 che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità 9 novembre 2021, recante *“Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 recante *“Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante *“Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario”* e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23

- febbraio 2016, n. 92, recante “*Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2*”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante “*Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 26 ottobre 2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*”, che disciplina il contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione del contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 20 novembre 2023, relativo all’integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “*Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2024, recante l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio di procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente per tutti gli ordini e gradi di scuola;
- CONSIDERATA l’inapplicabilità del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante “*Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento*”, stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;
- PRESO ATTO che l’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n.

255, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso, la formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;

VISTA la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;

VISTA la legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, recante norme concernenti il reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali;

VISTA la legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella Regione;

VISTA la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante *“Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta”*;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, recante la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”*, che disciplina il contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione del contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 3059 del 10 dicembre 2024, recante *“Concorso per*

titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

- VISTI l'articolo 20, comma 2, del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 205/2023 e l'articolo 14, comma 2, decreto del Ministero dell'Istruzione n. 3059/2024 che fanno salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- RILEVATO che la procedura concorsuale di cui al presente bando viene indetta in concomitanza con quella nazionale di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione n. 3059 del 10 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 861/1975;
- ATTESO che il comma 77 dell'articolo 1 della legge 107/2015 dispone che restano salve le diverse determinazioni che la Regione Valle d'Aosta ha adottato e che può adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle specifiche esigenze riferite agli organici regionali;
- VALUTATO il fabbisogno, per l'anno scolastico 2024/2025, di personale docente;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali scolastiche regionali;
- SENTITO il Consiglio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55;
- VISTA l'ordinanza dell'Assessore competente in materia di istruzione, prot. n. 1296/ss, in data 21 gennaio 2025, recante le modalità per la composizione e la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto;
- VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*", e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481, in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- SU PROPOSTA della Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali;
- D'INTESA con l'Assessore competente in materia di istruzione

DECRETA

Articolo 1 (Indizione)

1. In analogia e in concomitanza alla corrispondente procedura concorsuale bandita con decreto del *Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico* n. 3059, in data 10 dicembre 2024, è indetto un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado della Regione autonoma Valle d'Aosta, per la copertura di n. 5 (cinque) posti comuni e n. 25 (venticinque) posti di sostegno vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2024/2025 nella scuola secondaria di primo grado e n. 17 (diciassette) posti comuni e n. 33 (trentatre) di

sostegno vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2024/2025 nella scuola secondaria di secondo grado, come risulta dall'Allegato 1.

2. La Sovrintendenza agli studi è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.

Articolo 2 (*Requisiti di ammissione*)

1. Come previsto dalla corrispondente procedura indetta con decreto ministeriale n. 3059/2024, sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto per i posti comune di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024, dei seguenti requisiti:
 - a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, a livello nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o dipendenti dalla Regione di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214 e con le modalità ivi previste, partecipano altresì coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Possono partecipare, con riserva di conseguimento del titolo di accesso alla procedura, anche coloro che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano comunque iscritti al percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e non abbiano ancora concluso l'acquisizione dei 30 CFU/CFA previsti per l'accesso al concorso. La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dei CFU/CFA previsti entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i

candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a livello nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale a livello nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024.
6. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte della Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. In caso di carenza degli stessi, la Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura stessa.
8. Con riferimento ai titoli di accesso previsti ai commi 1 e 2, in considerazione della tempistica di conclusione da parte delle università dei percorsi di formazione iniziale del personale docente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 relativi all'anno accademico 2023/2024, possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti comuni coloro che, essendo iscritti per l'anno accademico 2023/2024 ai percorsi di abilitazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, conseguono il titolo entro e non oltre il 30 giugno 2025. La riserva è sciolta positivamente qualora l'abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria.

Articolo 3

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 possono presentare istanza di partecipazione, per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. Nell'istanza, l'aspirante che intende partecipare alle procedure relative alle classi di concorso accorpate con D.M. 255 del 2023 dovrà esprimere, per ciascun grado di istruzione, codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l'allegato 1-bis e indicati nelle colonne "Nuovi codici" del decreto ministeriale n. 3059/2024.
2. Non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui al presente bando coloro che hanno presentato domanda per il corrispondente concorso indetto dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto n. 3059/2024, o analogo procedura indetta dalla Provincia autonoma di Trento o di Bolzano. La violazione di tale disposizione comporta l'esclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente attraverso il sistema informativo ISON. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
4. L'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale tramite ISON deve essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 28 gennaio 2025 fino alle ore 23.59 del 7 febbraio 2025.

5. Per procedere alla compilazione della domanda, a partire dal 1° ottobre 2021, l'unica modalità di accesso utilizzabile da parte dei candidati è l'Identità Digitale.
6. Per la compilazione della domanda occorre:
 - a) collegarsi al sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024", selezionare l'icona riferita alla domanda *on line* ed accedere alla procedura di iscrizione utilizzando l'Identità Digitale;
 - b) entrare nella sezione "Selezioni" e selezionare la procedura concorsuale in oggetto;
 - c) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni "Compila" e "Salva";
 - d) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su "CONFERMA ED INVIO" una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. Il candidato riceve un'email di conferma di avvenuta iscrizione.
7. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Se l'ufficio accoglie tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta "Annulla".
8. Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
 - a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
 - e) per coloro che sono soggetti all'obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
 - h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
 - i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
 - j) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024;
 - k) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il candidato chiede di

ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico;

l) se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

- di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale documentazione può essere inviata con una delle seguenti modalità:

- allegandola alla domanda online, in formato elettronico;

- oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:

- consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.ordinario2024@regione.vda.it;

- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;

- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove della procedura. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

- di essere assistito/a durante la prova da personale individuato dalla Sovrintendenza agli studi, indicando la necessità di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi concordandone i dettagli per le vie brevi. Tale richiesta deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da allegare alla domanda online, in formato elettronico, o da inviare almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova alla Sovrintendenza agli studi - Segreteria, con le modalità indicate al punto precedente. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo;

m) in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, (*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*), i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono

chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia. Il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare della prova scritta. L'adozione delle misure compensative sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione attestante le condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente che può essere inviata con una delle seguenti modalità:

- allegandola alla domanda online, in formato elettronico;
- oppure, solo se non allegata alla domanda online, tramite:
 - consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.ordinario2024@regione.vda.it
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

La consegna della documentazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione alla Sovrintendenza agli studi al trattamento dei dati sensibili. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell'Ufficio protocollo. La dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale e la conseguente necessità di misure dispensative, di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza. L'adozione delle richiamate misure ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;

n) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le candidate che nella sede della prova necessitano di appositi spazi per l'allattamento ne danno comunicazione alla Sovrintendenza agli studi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.ordinario2024@regione.vda.it ;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 – Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non

consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione alla Sovrintendenza agli studi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano agli uffici del Dipartimento Sovrintendenza agli studi – Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, previo appuntamento da concordare inviando una email all'indirizzo di posta elettronica: concorso.ordinario2024@regione.vda.it ;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento Sovrintendenza agli studi - Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it .

Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

- o) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell'articolo 2 del presente bando; per quanto riguarda i titoli di studio, le abilitazioni o le specializzazioni di cui all'articolo 2, l'aspirante docente dovrà indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato; con riferimento al possesso dei 24 CFU/CFA, dovrà dichiarare di aver conseguito la certificazione relativa al riconoscimento dei 24 CFU/CFA secondo le modalità stabilite dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, nonché la relativa data di conseguimento. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024;
- p) i titoli valutabili di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024;
- q) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Il certificato o la dichiarazione andranno trasmessi entro 10 giorni dal termine di presentazione della domanda alla Sovrintendenza agli studi – Segreteria tramite posta ordinaria o PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 dovranno produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, ovvero, qualora occupati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

- r) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - s) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - t) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
9. Il candidato deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento di un contributo di segreteria, non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00 (dieci/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l'istanza. Il versamento deve avvenire con sistemi di pagamento elettronici, accedendo alla Piattaforma regionale dei pagamenti dal sito web/mobile della Regione autonoma Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it> e selezionando nella parte destra della schermata l'icona "Pagamenti" della Piattaforma regionale dei pagamenti oppure direttamente dal link <https://it.riscossione.regione.vda.it> selezionando la funzione "Pagamenti online", scegliere nella sezione "Tipologia Enti" la voce "Regione autonoma Valle d'Aosta" e, quindi, scegliere in "Servizi" la voce "Personale Scolastico - contributi ammissione procedure reclutamento", e cliccare su "paga". Le istruzioni per effettuare il pagamento sono reperibili nell'informativa consultabile sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024, alla voce "Informativa pagamento elettronico spontaneo"; il candidato dovrà indicare la causale di pagamento "Concorso secondaria 2024 e per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l'istanza". La ricevuta di pagamento viene recapitata all'interessato tramite posta elettronica all'esito della procedura di pagamento elettronico.
10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. Sul sito www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024" - sono rese disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda.
11. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all'atto di scadenza del termine della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024, sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.
12. La Sovrintendenza agli studi non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

(Cause di esclusione dalla procedura)

1. Non sono ammessi alla procedura:
- a) coloro che non abbiano presentato la domanda con le modalità di cui all'articolo 3 e coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente;
 - b) coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal Ministero dell'Istruzione con decreto n. 3059/2024, o analoga procedura indetta dalla

Provincia autonome di Trento e di Bolzano, per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto;

- c) coloro che non abbiano fornito tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura.

Articolo 5

(Accertamento della piena conoscenza della lingua francese)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, i candidati ai concorsi devono sostenere apposito accertamento volto a dimostrare la piena conoscenza della lingua francese.
2. In applicazione della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni, gli aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 13 del presente articolo devono sostenere apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo i programmi stabiliti con decreto dell'Assessore all'istruzione e cultura prot. n. 25788/ss del 5 giugno 2006 e riportati nell'Allegato A (Annexe A). L'accertamento è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli regionali e, pertanto, si terrà prima della stesura della graduatoria di merito.
3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola e all'educazione, ed in una prova orale, nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia, le specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e la configurazione geografica della regione.
4. Per coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie non conseguita nella Regione autonoma Valle d'Aosta, l'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4bis, della predetta legge regionale n. 12/1993, consiste in una prova scritta ed in una prova orale, finalizzate a dimostrare la conoscenza delle caratteristiche culturali della comunità valdostana, del suo particolarismo linguistico, della sua storia, delle specificità dell'ordinamento scolastico valdostano e della configurazione geografica della regione.
5. Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate quattro ore.
6. Nel caso in cui il candidato sia diversamente abile e abbia l'esigenza di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova o di essere assistito durante la prova ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero, sia un soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che possa chiedere di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in data 9 novembre 2021, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, lettere l) e m) del presente decreto.
7. L'accertamento avrà luogo ad Aosta. Del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo la prova scritta sarà data comunicazione ai candidati almeno 10 giorni prima della sua effettuazione mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024". Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. Alla prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

9. Del diario della prova orale la Sovrintendenza agli studi – Segreteria dà notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.scuole.vda.it - sezione “Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024”. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Perde il diritto alla prova orale il concorrente che non si trovi presente quando giunge il suo turno, salvo che ciò sia dovuto a gravi motivi riconosciuti dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno.
11. Ultimate le operazioni della prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati che hanno superato l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese. Superano l’esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo. La Sovrintendenza agli studi – Segreteria curerà la pubblicazione del predetto elenco sul sito www.scuole.vda.it - sezione “Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024”.
12. Soltanto i candidati che avranno superato l’accertamento linguistico saranno collocati nella graduatoria finale, la cui stesura da parte della commissione di valutazione sarà successiva alla conclusione dell’accertamento stesso.
13. I candidati che devono sostenere l’accertamento linguistico e partecipano a più procedure concorsuali sosterranno le prove di cui al presente articolo con la commissione giudicatrice che gli sarà assegnata dalla Sovrintendenza agli studi – Segreteria, sulla base del numero di candidati che dovranno sostenere l’accertamento per le stesse classi di concorso o tipologie di posti.
14. Sono esonerati dall’accertamento della piena conoscenza della lingua francese (le specifiche condizioni di esonero sono contenute nell’Allegato B del presente bando):
 - a. i candidati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie conseguito nella Regione autonoma Valle d’Aosta;
 - b. i candidati in possesso dell’attestato di piena conoscenza della lingua francese, in corso di validità, rilasciato a seguito dell’accertamento di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12, e successive modificazioni;
 - c. i candidati in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25;
 - d. i candidati in possesso della certificazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, limitatamente alle fattispecie previste dall’articolo 11 della legge medesima;
 - e. i candidati che appartengono ai ruoli regionali in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.
15. Delle condizioni che danno titolo all’esonero di cui ai precedenti commi, gli interessati dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione alla procedura.
16. Le prove di accertamento di cui al presente articolo non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 6

(Articolazione della procedura)

1. Il concorso si articola nella prova scritta, di cui all’articolo 6 del decreto n. 3059/2024, nella prova orale, di cui all’articolo 7 decreto n. 3059/2024 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Per quanto attiene alla prova scritta, alla prova orale e alla sua predisposizione, alla valutazione delle prove, nonché alla valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 3059/2024, nonché ai relativi articoli di cui al decreto n. 205/2023. I criteri di valutazione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale n. 3059/2024 devono essere pubblicati da parte della Sovrintendenza agli studi – Segreteria almeno cinque giorni

prima dello svolgimento della prova. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell'unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.

3. Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214. Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
4. L'Allegato A al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
5. Le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all'atto dello svolgimento della stessa. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
6. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-22 (ex A-24, A-25) e B-02 per la lingua inglese.
7. In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle d'Aosta, uno degli argomenti del colloquio dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per sostenere l'esame. Dell'abilità linguistica sarà tenuto conto in sede di valutazione; la commissione integrerà opportunamente i quadri di riferimento nazionali riferiti alla prova orale. Le predette integrazioni saranno rese note all'atto della pubblicazione dei criteri di cui al comma 2 sul sito della Sovrintendenza agli studi, www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024". Fanno eccezione le prove dei concorsi a cattedre di insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che devono essere svolte nella lingua di insegnamento; analogamente, le prove relative all'insegnamento della lingua italiana devono essere svolte esclusivamente in detta lingua.

Articolo 7

(Diario e sede di svolgimento della prova d'esame)

1. Con avviso da pubblicare sul sito internet del Ministero e della Sovrintendenza agli studi (www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024") è reso noto il calendario delle prove scritte. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dalla Sovrintendenza agli studi - Segreteria almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato all'albo e sul sito www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024". Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.
4. La vigilanza durante le prove è affidata dalla Sovrintendenza agli studi – Segreteria agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla Sovrintendenza stessa. Per la scelta dei commissari di vigilanza, valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
5. I candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte della Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le prove scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 8

(Commissioni di valutazione e valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti della Sovrintendente agli studi, secondo le modalità definite e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, e con l'ordinanza assessorile n. 1296/ss in data 21 gennaio 2025.
2. A norma dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il personale in quiescenza può far parte delle commissioni giudicatrici purché

la decorrenza del collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Per quanto attiene alla valutazione delle prove e dei titoli si rimanda a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto n. 3059/2024, fermo restando quanto indicato all'articolo 6, comma 7 del presente bando.

Articolo 9

(Dichiarazione e presentazione dei titoli)

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'articolo 11 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda alla procedura nazionale, ovvero il 30 dicembre 2024. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 3.
2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta alla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico, secondo le modalità indicate dalla stessa, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre il termine che sarà indicato dell'avviso che sarà reso pubblico all'atto della prova orale, sul sito www.scuole.vda.it - sezione Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dalla Sovrintendenza agli studi – Personale scolastico. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo cd. “GDPR” e del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima ed avverrà con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it .
3. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it con una comunicazione avente la seguente intestazione “all'attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.

4. I dati sono trattati dal personale della Sovrintendenza agli studi e della Struttura organizzativa del Personale scolastico.
5. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati nonché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it .

Articolo 11

(Graduatorie di merito regionali)

1. Le commissioni giudicatrici, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procedono alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi.
2. Le graduatorie comprendono tutti candidati idonei, fermo restando che sono dichiarati vincitori i candidati collocati in posizione utile in relazione al numero di posti banditi. A parità di punteggio complessivo, si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente della Struttura personale scolastico della Sovrintendenza agli studi e sono pubblicate sul sito internet www.scuole.vda.it - sezione "Concorsi docenti – Concorso ordinario 2024", nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso bandito a livello regionale con riferimento alle specifiche classi di concorso e tipologia di posto, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.
5. La rinuncia al ruolo dalla graduatoria di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Articolo 12

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 13
(*Norme di salvaguardia*)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3059/2024 e al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214.

Articolo 14
(*Pubblicazione*)

1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR della Valle d'Aosta).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo Testolin
(*Documento firmato digitalmente*)